



Città di Caselle Torinese

Provincia di Torino

**SETTORE EDILIZIA, COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVA**

**REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS
TEMPORANEI, FISSI E CHIOSCHI**

INDICAZIONI TECNICO AMBIENTALI



INDICE

<i>Premessa</i>	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI	1
<i>Articolo 1 - Oggetto e definizioni</i>	1
TITOLO II – DEHORS	2
<i>Articolo 2 - Criteri di collocazione dehors fissi</i>	2
<i>Articolo 3 - Criteri di collocazione dehors temporanei</i>	5
<i>Articolo 4 - Attività</i>	6
<i>Articolo 5- Orari</i>	6
<i>Articolo 6 - Caratteristiche</i>	6
Art. 6.1 Arredi Base	6
Art. 6.2 Elementi di copertura e riparo	7
Art. 6.2.1 Dehors temporanei	7
Art. 6.3 Elementi di delimitazione perimetrale	11
Art. 6.4 Elementi accessori: illuminazione.....	12
TITOLO III- CHIOSCHI	13
<i>Articolo 8 – Criteri di collocazione dei chioschi</i>	13
TITOLO IV – ITER PER L’ISTANZA	15
<i>Articolo 9 - Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione dei dehors fissi</i>	15
<i>Articolo 10 - Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione dei dehors temporanei</i>	15
<i>Articolo 11 - Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione dei chioschi</i>	15
TITOLO V- CRITERI E NORME AMMINISTRATIVE	16
<i>Articolo 12 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors</i>	16
<i>Articolo 13 - Manutenzione degli elementi dei dehors</i>	17
<i>Articolo 14 – Sanzioni e misure ripristinatorie</i>	17
<i>Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali</i>	18



Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture fisse o temporanee connesse a pubblici esercizi o autonome per la vendita, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

TITOLO I – DISPOSIZIONI

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali, dimensionali e i criteri di collocazione su suolo pubblico, o privato d'uso pubblico, di chioschi e elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità a quanto già previsto da:
 - Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2021;
 - Allegato tariffe approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01/04/2021;
 - Regolamento di polizia urbana approvato con Deliberazione C.C. n. 2 (del 12.1.2004 e modificato con deliberazione C.C. n. 49/2008).
2. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - 2.1 "Dehors", elementi posti in modo funzionale ed armonico che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa, come già previsto



nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Titolo II-Art. 6. Le occupazioni si dividono in fisse o temporanee:

2.1.1 Sono fisse le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2.1.2 Sono temporanee le occupazioni di durata minima di 3 mesi e massima di 9 mesi nell'arco dello stesso anno.

2.2 Chioschi, manufatti fissi di contenute dimensioni la cui superficie coperta, intesa come proiezione al suolo del massimo perimetro (ivi compresi eventuali sporti e/o pensiline) non ecceda i 25 mq e la cui altezza massima è di 3,50 mt, dotati di struttura autonoma e di servizio igienico. Generalmente sono strutture prefabbricate, strutturalmente durevoli, tradizionalmente concepite per la vendita di generi diversi, quali somministrazione di alimenti e bevande, la rivendita di quotidiani e/o periodici, posate su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario, rilasciata dal Comune.

TITOLO II – DEHORS

Articolo 2 - Criteri di collocazione dehors fissi

La collocazione dei Dehors fissi, sul territorio Comunale deve essere eseguita in ottemperanza a quanto segue:

1. Non è consentito installare dehors fissi se separati dall'esercizio cui sono annessi da strade adibite al transito veicolare;



2. Non è consentito ridurre sezioni stradali né occupare spazi destinati a parcheggio delle auto;
3. In ogni caso l'idoneità dell'installazione, sarà valutata dal competente Settore Comunale per gli aspetti viabilistici;
4. L'installazione di dehors fissi, o parti di essi, su aree pubbliche costituite da prati e/o aiuole sarà oggetto di valutazione da parte del Settore di Competenza;
5. L'occupazione sia su suolo pubblico, privato a uso pubblico che su sedime privato è concessa a giudizio del Settore di Competenza, a titolo precario e temporaneo con atto di permesso a costruire convenzionato, non a titolo edilizio. La prima volta il permesso viene rilasciato per la durata di 24 mesi, esso può essere rinnovato, di volta in volta per altri 12 mesi su richiesta dell'interessato presentando, apposita istanza, ogni volta entro 2 mesi dalla scadenza. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso si fa riferimento alla legge del 29 Dicembre 2006, n.38 (Testo Coordinato) -Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (B.U. 4 Gennaio 2007, n. 1);
6. La struttura può essere costituita da barriere laterali fisse o amovibili che combinate a possibili sistemi di riscaldamento o raffrescamento (adeguatamente installati a norma di legge) permettano all'interno della struttura il mantenimento di temperature idonee alla permanenza degli utenti durante la consumazione;
7. Le strutture di cui si tratta per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, devono rispettare le norme del testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001);
8. I dehors fissi devono essere realizzati in conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili;
9. I dehors fissi, con riferimento alle Nuove Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C., non sono considerate nuove costruzioni. Pertanto essi non costituiscono SUL (Superficie Utile Lorda), né volume;
10. La documentazione presentata deve essere corredata da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali e indispensabili a rendere lo stesso compatibile con l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a cui è



- collegato. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista tecnico abilitato. Per l'istruttoria dell'istanza il Settore di Competenza potrà avvalersi della Commissione Locale del Paesaggio per valutare le peculiarità della richiesta;
11. I dehors fissi possono avere una superficie massima pari al 70% della superficie di vendita dell'esercizio di somministrazione collegati, sino a un massimo di 50 mq;
 12. L'altezza massima non deve comunque eccedere i 3,50 mt misurati al colmo della struttura. Nel caso di presenza di balconi, il dehors non può superare l'intradosso della soletta del balcone stesso; inoltre è sempre richiesto il consenso del proprietario del balcone ogni volta che il dehors sia in prossimità inferiore a 1,50 mt da un balcone (sia di lato che sopra);
 13. I dehors fissi devono mantenere uno spazio franco minimo di 1,50 mt dal filo della carreggiata veicolare;
 14. La struttura deve essere collocata in modo da lasciare un passaggio libero per i flussi pedonali, fuori dalla sede veicolare, di almeno 1,50 mt;
 15. I dehors non possono superare in lunghezza il fronte di esercizio connesso, a meno che non vi sia il nulla osta scritto e firmato del proprietario/amministratore dell'immobile adiacente e comunque sarà oggetto di valutazione del settore di Competenza per gli aspetti viabilistici;
 16. I dehors devono in ogni caso rispettare la distanza minima di 5 mt dai confini di privati terzi sia che essi vengano realizzati su suolo pubblico sia su sedime privato. Viene consentita una riduzione di tale distanza, dietro consenso scritto del proprietario terzo;
 17. È fatto obbligo al proprietario e/o al gestore del dehors di effettuare la pulizia del sedime pubblico esterno al dehors stesso per una fascia non inferiore a 1,50 mt;
 18. La distanza dei dehors degli edifici non deve essere inferiore a 1,50 mt, in alternativa uno o più lati possono essere adiacenti ad un edificio esistente; in questo caso occorre l'assenso scritto del proprietario al quale il dehors è adiacente;



Articolo 3 - Criteri di collocazione dehors temporanei

La collocazione dei dehors temporanei sul territorio comunale deve essere eseguita in ottemperanza di quanto segue:

1. I dehors devono garantire la maggior attiguità possibile all'esercizio commerciale esistente nel rispetto di uno spazio libero per il flusso pedonale;
2. I dehors temporanei devono essere realizzati in conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili;
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di intralcio alla visuale di sicurezza. In ogni caso la proposta dell'esercente sul posizionamento della struttura sarà oggetto di valutazione del settore di Competenza per gli aspetti viabilistici;
4. I dehors con elementi e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono garantire lo standard previsto dalle vigenti Normative Igienico – Sanitarie;
5. I dehors devono garantire lo standard di sicurezza strutturale che deve essere dimostrato tramite certificazione strutturale e/o di corretto montaggio;
6. Delle eventuali casistiche non rientranti nei precedenti punti del presente articolo, potrà essere presentata domanda dal richiedente, di cui l'Ente si riserva la facoltà di valutare quanto proposto attraverso i Settori di Competenza.
7. La concessione del Dehors temporanei deve essere richiesta per un minimo di 3 mesi sino a un massimo di 9 mesi, qualora la richiesta del periodo di esercizio fosse inferiore al minimo previsto, il canone da versare corrisponderà a un minimo di 3 mesi.



Articolo 4 - Attività

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio. Qualora l'area occupata sia destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande la stessa deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5- Orari

Gli orari delle attività svolte all'interno del dehors saranno i medesimi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande/esercizi pubblici a cui è annesso, salvo disposizioni (con motivata ordinanza del Sindaco) che si rendessero necessarie per l'eventuale disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto dei limiti acustici previsti nella zona in cui è ubicato il chiosco o il dehor.

Articolo 6 - Caratteristiche

I dehors sono generalmente costituiti da diversi elementi combinati tra loro nel rispetto della compatibilità del luogo in cui si intende ubicarlo:

- Arredi base: tavoli, sedie, panche
- Elementi di copertura e riparo: ombrelloni, tende, gazebi, dehor fisso
- Elementi di delimitazione perimetrale: fioriere, vasi, ringhiere
- Elementi accessori: illuminazione

Art. 6.1 Arredi Base

Tavoli sedie e panchine costituiscono di per sé un dehors, in quanto espansione dell'attività commerciale. Esse potranno essere disposte, nel rispetto del contesto che le ospita, o aderenti al fronte dell'attività stessa o su un'area ben distinta, limitrofa all'attività, delimitata da elementi di arredo di delimitazione orizzontale in modo tale da rendere evidente la superficie di cui si usufruisce.

La tipologia di colori potrà essere in tinta nero, ferromicaceo, bianco, ecrù o panna.



Al settore di Competenza, al momento della richiesta di concessione, deve essere fornita una planimetria contenente in modo esplicito e dettagliato la disposizione e dimensione degli arredi. La richiesta sarà oggetto di valutazione del settore di Competenza.

Art. 6.2 Elementi di copertura e riparo

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione da parte dell'Ente dal punto di vista tecnico ambientale e paesaggistico.

Art. 6.2.1 Dehors temporanei

Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che, limitatamente agli spazi pubblici, non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.

Ombrelloni a sostegno centrale

Esteticamente semplice e pratico da installare data la provvisorietà della struttura, il Settore di competenza ne approva l'uso, ammettendo forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, della stessa tipologia, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. Nel centro storico, il Settore di competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio.

La tipologia più idonea è quella con copertura in telo chiaro in tinte unite per esempio: bianco, ecrù, panna in doppio cotone impermeabilizzato.

Gli ombrelloni devono essere di tipo autoportanti privi di ancoraggi che comportino la manomissione del suolo pubblico ed essere opportunamente zavorrati alla



pavimentazione stradale al fine di garantire gli standard di sicurezza e stabilità all'interno dell'area di ristoro anche durante condizioni atmosferiche avverse, quali vento e maltempo.




Figura 1 : Immagine ombrelloni

Tende

Tende a teli retraibili, costituite da uno o più teli retraibili della stessa tipologia, semplicemente agganciate alla facciata, prive di punti d'appoggio al suolo, per l'installazione dei quali è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. È necessario, inoltre, il nulla osta del proprietario/amministratore dell'immobile per gli agganci a parete.

L'inclinazione delle falde dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto ed essere adeguata al fine di favorire lo scorrimento delle acque meteorologiche.

L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio dovrà essere di almeno a 2,20-2,30 mt, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana, nelle stesse tonalità della tenda, che potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata. Non sono ammissibili teli o mantovane laterali.

Si intende area soggetta a concessione di suolo pubblico quella occupata dall'insieme degli elementi del dehors. Risultano pertanto escluse dal conteggio le eventuali aree coperte dalla falda tesa riservate esclusivamente ai percorsi pedonali, che devono essere lasciate libere da ingombri generati dalla struttura della tenda.



Per la versatilità e per la leggerezza di detta tipologia è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano.

Nel centro storico la tenda installata deve essere in tinta unita in colori chiari ad esempio bianco, ecru, panna in doppio cotone impermeabilizzato e il Settore di competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio.




Figura 22 : Immagine tenda

Tenda con struttura o Pergole addossate

Tenda tesa con struttura o pergole addossate, costituite da una o più tende affiancate a falda inclinata, della stessa tipologia, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo mediante adeguata zavorra alla superficie stradale, al fine di garantire gli standard di sicurezza e stabilità all'interno dell'area di ristoro anche durante condizioni atmosferiche avverse, quali vento e maltempo.

Per questa tipologia di arredo è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata; il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. È necessario, inoltre, il nulla osta del proprietario/amministratore dell'immobile per gli agganci a parete.



L'inclinazione della falda dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto ed essere adeguata al fine di favorire lo scorrimento delle acque meteorologiche.

L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio dovrà essere di almeno a 2,20-2,30 mt, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana, nelle stesse tonalità della tenda, che potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata. Non sono ammissibili teli o mantovane laterali.

È consentito l'uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano.

Nel centro storico la tenda installata deve essere in tinta unita in colori chiari ad esempio bianco, ecru, panna in doppio cotone impermeabilizzato e il Settore di competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio.




Figura 3: Immagine tenda con struttura e pergola addossata

Gazebo con copertura piana

Struttura dotata di copertura fissa o mobile appoggiata su travetti incastrati al telaio perimetrale che conferiscono maggiore rigidità e robustezza allo scheletro della struttura.

Può essere costituito da più campate, della stessa tipologia, proporzionalmente alla dimensione dell'attività afferente.

La copertura deve essere tale da favorire lo scorrimento delle acque meteorologiche.

È consentito l'uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano.



Nel centro storico la tenda installata deve essere in tinta unita in colori chiari ad esempio bianco, ecru, panna in doppio cotone impermeabilizzato e il Settore di competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio.




Figura 4: Immagine gazebo

Art. 6.3 Elementi di delimitazione perimetrale

Fioriere, vasi:

È ammessa l'installazione su territorio Comunale di vasi, fioriere accostati, della stessa tipologia, lungo il perimetro del dehors a delimitazione dello stesso, con altezza minima di 30 cm e altezza massima 70 cm, atti a realizzare, mediante le piante inserite (tipologia arbusti sempre verdi), un effetto siepe, per un'altezza massima complessiva di 90 cm.

Nel centro storico il Settore di competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio.

Barriere a giorno

È ammessa l'installazione su territorio comunale di barriere a giorno lungo il perimetro del dehors, della stessa tipologia, soprattutto nelle situazioni che presentano una disponibilità minima di spazio, purchè rispettino il vincolo di altezza massima 90 cm.

Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o di un passo carraio, la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità e conforme alla



normativa in materia di sicurezza viabilità, e comunque l'installazione sarà oggetto di valutazione del settore di Competenza per gli aspetti viabilistici;

Le installazioni dei sopracitati elementi di delimitazione perimetrale sono ammesse su tutto il territorio urbano compatibilmente a quanto prescritto nell'Art. 2 del presente Regolamento.

Nel centro storico il Settore di competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio.




Figura 5: Immagine barriera con vasi/fioriere




Figura 6: Immagine barriera acciaio e vetro/ ringhiera

Art. 6.4 Elementi accessori: illuminazione

L'illuminazione del dehors non deve creare abbagliamento alla circolazione veicolare e pedonale e deve risultare in armonia con il dehors ed il contesto che lo ospita. L'installazione è vincolata alla presentazione di un certificato di conformità regola d'arte e sarà oggetto di valutazione del settore di Competenza per gli aspetti viabilistici;



TITOLO III- CHIOSCHI

Articolo 8 – Criteri di collocazione dei chioschi

La collocazione dei chioschi sul territorio comunale deve essere eseguita in ottemperanza di quanto segue:

1. La collocazione dei chioschi dovrà avvenire in zone idonee a consentire gli allacci alla rete elettrica, idrica e fognaria. In ogni caso il Settore di Competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio;
2. Il posizionamento di un chiosco e l'occupazione sia su suolo pubblico, privato a uso pubblico che su sedime privato è concessa a titolo precario e temporaneo con atto di permesso a costruire convenzionato. Il permesso viene rilasciato per la durata di 10 anni, esso può essere rinnovato per altri 10 anni, su richiesta dell'interessato, con domanda presentata 2 mesi prima dalla scadenza. Se a seguito di verifica da parte del Settore di Competenza dovesse risultare che, anche uno solo dei criteri indicati in convenzione non è stato rispettato, o vi siano carichi pendenti, pagamenti di tasse, tributi non effettuati nei confronti dell'ente, tale convenzione potrà essere revocata o rinegoziata, con comunicazione scritta agli interessati, anche anteriormente alla scadenza della convenzione stessa;
3. È ammesso anettere al chiosco un dehor, nel rispetto di quanto prescritto al Titolo II del presente regolamento riguardo ai criteri di collocazione dei dehors temporanei, la cui superficie non dovrà superare il 3% dell'area di pertinenza indicata in Convenzione e comunque sarà compresa tra un minimo di 25 mq ed un massimo di 100 mq;
4. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso si fa riferimento alla legge del 29 Dicembre 2006, n.38 (Testo Coordinato) disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (B.U. 4 Gennaio 2007, n. 1);



5. Le strutture di cui si tratta per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, devono rispettare le norme del testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001);
6. I chioschi devono essere realizzati in conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili;
7. I chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
8. La documentazione presentata deve essere corredata da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali e indispensabili a rendere lo stesso compatibile con il contesto. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista tecnico abilitato. Il Settore di competenza si riserva la facoltà di valutare ed approvare o meno la proposta effettuata dall'esercente, avvalendosi, ove fosse necessario, anche della Commissione Locale del Paesaggio;
9. L'altezza massima non deve comunque accedere i 3,50 mt misurati al colmo della struttura.;
10. I chioschi devono mantenere uno spazio franco minimo di 1,50 mt dal filo della carreggiata veicolare o comunque come prescritto da Convenzione;
11. È fatto obbligo al concessionario del chiosco di effettuare la pulizia del sedime pubblico esterno allo stabile stesso per una fascia non inferiore a 1,50 mt;
12. I chioschi non dovranno ostacolare l'accesso a caditoie, camerette di ispezione, ecc, eventualmente presenti nell'area di impianto;
13. L'ammissibilità di dette installazioni è da valutare in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, in conformità al codice della strada e al parere del Settore di Competenza, alla salvaguardia di valori storico ambientali, al rispetto della disciplina del commercio, alle eventuali interferenze con i servizi pubblici esistenti o previsti dal piano, all'esistenza di possibili migliori soluzioni alternative.



TITOLO IV – ITER PER L'ISTANZA

Articolo 9 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione dei dehors fissi

Il titolare di un esercizio di somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto, che intende collocare un dehors fissi su suolo pubblico, privato o privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere la preventiva concessione, facendone richiesta ai sensi degli Art. 5 e 9 del Regolamento per l'applicazione del canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

La domanda deve essere presentata tramite modalità telematica accedendo al sito istituzionale del Comune di Caselle alla pagina *Uffici E Orari*, nelle sottosezioni dedicate.

Articolo 10 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione dei dehors temporanei

Il titolare di un esercizio di somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto, che intende collocare un dehors temporanei su suolo pubblico, privato o privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere la preventiva concessione, facendone richiesta ai sensi degli Art. 5 e 9 del Regolamento per l'applicazione del canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

La domanda deve essere presentata tramite modalità telematica accedendo al sito istituzionale del Comune di Caselle alla pagina *Uffici E Orari*, nelle sottosezioni dedicate.

Articolo 11 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione dei chioschi

1. Per l'ottenimento del permesso di costruire convenzionato e successiva agibilità finalizzati alla realizzazione di un chiosco sul territorio Comunale, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda, corredata di progetto e allegati, tramite modalità



telematica accedendo al sito istituzionale del Comune di Caselle alla pagina Uffici E Orari, nelle sottosezioni dedicate.

In fine è possibile presentare la denuncia di inizio attività (SCIA) per somministrazione di bevande e alimenti tramite modalità telematica accedendo al sito istituzionale del Comune di Caselle alla pagina Uffici E Orari - Sportelli al cittadino- Portale *Impresainungiorno*, che collega direttamente allo sportello S.U.A.P., seguendo le istruzioni prevista da portale.

2. Come previsto all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, il titolare dell'attività del chioso può presentare richiesta di installazione di un dehor.

TITOLO V- CRITERI E NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 12 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, il Settore competente provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere al titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. Tali danni potranno essere oggetto di revoca o del mancato rinnovo della concessione.
3. In vista di quanto indicato al comma 1 e 2 del presente Articolo potrà essere richiesto dal Settore di Competenza al titolare del dehors di produrre una polizza fidejussoria o altro tipo di garanzia, il cui importo sarà valutato e comunicato in fase di rilascio della concessione.
4. L'importo sarà calcolato in previsione di possibili o eventuali manomissioni e ripristino non eseguiti a regola d'arte alla rimozione dell'impianto e dei suoi accessori.
5. Tale polizza sarà svincolata nel momento di cessazione dell'occupazione di suolo pubblico con dehors, a seguito di richiesta del titolare.



Articolo 13 - Manutenzione degli elementi dei dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-statica-estetica.
4. Durante gli orari di chiusura dell'attività tutti gli elementi di arredo rimovibili del dehor, (ombrelloni, tavoli, sedie) dovranno essere debitamente ancorati al suolo, e qualora la chiusura si protraesse per più di 4 giorni dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione, al fine di tutelare la incolumità e sicurezza pubblica, evitando danni possibili danni arrecati a persone e cose in caso di condizioni metereologiche avverse estreme.

Articolo 14 – Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico ovvero avendone ottenuto la concessione/autorizzazione non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada").
2. L'omesso, ritardato o parziale pagamento del canone entro i termini di cui sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, riguardo alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ("T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali").
4. La violazione di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere a proprie spese, entro il termine appositamente assegnato, quanto non conforme alle norme del presente Regolamento.



5. In caso d'inottemperanza, il Comune provvederà alla riduzione in pristino in danno del concessionario, previa escussione della polizza di cui all'art. 12.
6. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
7. Le sanzioni s'intendono applicate per ogni singola occupazione.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento decreto legislativo 285/1992 e al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 3 del 22/03/2021 e al Regolamento di polizia urbana approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 12.1.2004 e modificato con deliberazione C.C. n. 49/2008);
2. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili, qualora l'Ente avesse necessità di utilizzare il suolo pubblico concesso all'occupazione di un dehors o chiosco per cause di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la concessione.

